

Roma, 3 dicembre 2024

**Intervento del Segretario Generale della Fondazione E. Amaldi, Dott. Lorenzo Scatena, all'Audizione del 4 dicembre 2024 DDL A.C. 2026 – Disposizioni in materia di economia dello spazio presso la X Commissione della Camera Attività produttive, Commercio e Turismo**

Signor Presidente, Onorevoli parlamentari membri della X Commissione della Camera per le Attività Produttive, Commercio e Turismo, vi ringrazio per l'opportunità di avermi concesso di intervenire oggi ed essere audito dinanzi a questo autorevole consesso in relazione alla proposta di legge concernente la regolamentazione delle attività spaziali condotte da privati.

In tal senso è un onore e piacere per me portare il punto di vista maturato all'interno della Fondazione Edoardo Amaldi, costituita nel 2017 dall'Agenzia Spaziale Italiana e dal Consorzio di Ricerca Hypatia per facilitare i processi di trasferimento tecnologico nazionali, a partire dal settore aerospaziale, e supportare le soluzioni tecnologiche di cui il nostro Paese è ricco ma che, per diverse ragioni, stentano ad arrivare sul mercato. Certamente non posso che condividere l'opinione, già espressa in altre sedi e da autorevoli rappresentanti, per la quale questa proposta di legge rappresenta un passo importante per l'adeguamento del nostro ordinamento giuridico alle nuove sfide dell'economia spaziale, in linea con quanto già fatto da più di 40 Paesi nel mondo e da 10 dei 24 membri della Unione Europea.

Credo opportuno sfruttare il tempo a mia disposizione per ripercorrere brevemente alcune delle osservazioni a corredo del testo oggi al vostro esame, tralasciando una serie di osservazioni più generiche altrettanto importanti ma su cui soprassedo perché già oggetto di altri interventi. Qui, dunque, dedico il tempo concessomi a tre degli aspetti che ritengo di maggiore rilievo e su cui credo il contributo della Fondazione possa assumere maggiore significato, esprimendo un'opinione basata sull'esperienza diretta di intensa frequentazione a livello nazionale ed europeo del panorama aerospaziale.

- 1) Prima osservazione è quella inerente la capacità assicurativa e finanziaria delle imprese prevista all'art 6 e. 21 della Disegno di Legge. Difatti, al plauso per la previsione obbligatoria del coinvolgimento di startup con una riserva di appalto pari ad almeno il 10% del valore complessivo (con effetti premiali se questa percentuale fosse superiore al limite minimo), si dovrebbe aggiungere la possibilità di far accedere le startup, così come le micro e piccole imprese innovative, alle controgaranzie assicurative e finanziarie rispettivamente di SACE e Mediocredito centrale, onde tutelare l'accesso concreto e reale delle nuove iniziative imprenditoriali ad un settore tecnologico così rilevante per l'ecosistema nazionale. Differentemente facendo, infatti, ci troveremmo nella condizione paradossale che i limiti minimi di assicurabilità, peraltro sostanzialmente più elevati che in altri Paesi, finirebbero per escludere dall'accesso alla procedura

autorizzatoria le imprese più giovani e innovative, sia per il numero ridotto di compagnie assicurative attive nella protezione di questo tipo di rischi che per gli elevati costi delle polizze, effetto di esclusione acuito dall'assenza nel testo normativo di un obbligo a contrarre da parte delle compagnie assicurative; queste ultime, invece, se contro-garantite come sopra descritto, potrebbero meglio e più agevolmente gestire il trasferimento del rischio a favore delle startup. Similmente a dirsi per quanto attiene alla definizione di adeguata solidità finanziaria commisurata ai rischi associati all'attività spaziale di cui all'art. 6 lett. C) del Disegno di Legge, onde non correre il rischio che tutte le attività condotte da startup e PMI innovative, se non adeguatamente disciplinate con le opportune differenziazioni, si vedano opporre quale elemento ostativo alla autorizzazione quella fragilità finanziaria che è propria del loro stato di sviluppo imprenditoriale. Va da sé che tale questione potrebbe essere risolta tanto in sede di decreti attuativi che prevedendo sin nel testo della Legge l'introduzione di un regime autorizzatorio sperimentale per determinate categorie di soggetti, esenti da obblighi assicurativi e assoggettate ad un differente parametro di valutazione della capacità solidità finanziaria, onde esentare Startup e PMI innovative dai più complessi requisiti richiesti agli operatori di maggiori dimensioni che svolgono normalmente attività spaziali.

- 2) Quale secondo elemento di riflessione mi preme evidenziare il tema legato al “Fondo per l'economia dello Spazio”, di cui all'art. 23 del Disegno di Legge, il cui fine di promozione dell'economia dello Spazio e delle attività ad esso collegate sarà a mio giudizio di impatto limitato, specialmente se confinato alla dotazione finanziaria iniziale indicata nel testo normativo; quanto sopra viene formulato tenendo in considerazione anche la provvista finanziaria prevista a regime, rappresentata dai contributi per le richieste di istruttoria e dalle sanzioni amministrative e penali, specialmente se l'obiettivo fosse quello di trasformare l'ecosistema spaziale abilitando, con dette risorse, l'acquisto di servizi e prodotti spaziali in aggiunta all'assegnazione di appalti per lo sviluppo di sistemi spaziali. Piuttosto credo che maggior beneficio si otterrebbe nel destinare l'intero Fondo a supportare la crescita (il c.d. Scale Up) delle Startup spaziali, che raggiunto un determinato livello di sviluppo si trovino a sostenere i costi dell'internazionalizzazione dei propri beni e servizi senza risorse finanziarie in capitale di rischio di tipo “equity o “quasi-equity” adeguate a supportarli. In tal senso, quindi, sarebbe opportuno trasformare il Fondo previsto in uno strumento di, o che abiliti, il Venture capital della fase di crescita della Startup (c.d. fase “Growth”), trasformando l'Autorità deputata nell'*Anchor investor* di una o due iniziative imprenditoriali capaci di imporsi a livello europeo, con un effetto moltiplicatore rispetto alle risorse raccolte da privati e con grande beneficio per le eccellenze tecnologiche rappresentate da alcune delle startup del nostro Paese. Peraltro, questo obiettivo sarebbe raggiungibile anche invertendo le proporzioni con cui l'attuale assetto dell'art. 23 comma 3 descrive il Fondo, invertendo, e con ciò favorendo, la componente delle operazioni finanziarie rispetto alle operazioni di contribuzione a fondo perduto (oggi previste al 70%). Come emerge chiaramente dalle analisi disponibili, non ultimo il Report “Spacetechnology Europe” che la Fondazione redige annualmente insieme ad Euspa, DG Defis, ESA e Dealroom, la strozzatura nell'espansione delle Startup, non solo italiane, a livello europeo è il vero collo di bottiglia della nostra economia innovativa, con ottime idee che tuttavia rimangono confinate all'interno dei perimetri nazionali, anche a causa delle rigidità e peculiarità imposte dai meccanismi di ritorno territoriale da cui l'economia dello Spazio è caratterizzata.
- 3) Da ultimo, all'interno dell'impianto normativo credo di dover evidenziare la necessità di rafforzare, sin dalle prime battute e sino alla conclusione del procedimento di cui all'art. 7, il

dialogo tra l'operatore spaziale privato con l'Autorità preposta alla validazione della proposta tecnica e della sussistenza dei requisiti di solidità professionale e finanziaria (ovvero l'Agenzia Spaziale Italiana), dialogo che dovrebbe essere caratteristico di un regime autorizzatorio ancora più che in quello concessorio, e che dalla lettura del testo sembra mancare in caso di esito negativo dell'istruttoria, trasferendo sul COMINT e sull'Autorità responsabile, rispettivamente preposti alla valutazione discrezionale (secondo gli specifici criteri elencati nell'art. 7, n.7) e al rilascio dell'autorizzazione una valutazione finale i cui elementi tecnici, connotati da particolare complessità e che investono anche valutazioni di solidità economico-patrimoniale, non sono formulati in contraddittorio in caso di esito negativo dell'istruttoria.

Allo stesso tempo, potendo essere la valutazione tecnica connotata da notevole complessità, se il termine a disposizione dell'Agenzia per il completamento dell'istruttoria appare eccessivamente breve esso appare al contempo puramente ordinatorio, stante la non assoggettabilità della disciplina al regime del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della Legge 241/1990, mentre se questa scelta fosse confermata dovrebbe emergere chiaramente la sua perentorietà, anche al prezzo di una estensione dei termini di istruttoria che, pur non pregiudicando la pianificazione delle missioni spaziali, consenta un processo decisionale partecipato quantomeno sino alla fase di valutazione discrezionale e assunzione della decisione.

La Fondazione E. Amaldi, per il mio tramite, è grata dell'occasione di confronto concessale e rimane a disposizione del Parlamento per ogni ulteriore approfondimento ritenuto utile o necessario.

Per la Fondazione E. Amaldi

Il Segretario Generale  
Lorenzo Scatena

